

IL DLGS SULLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA VIETA LE RICHIESTE GENERICHE

Scambio di dati fiscali selettivo

Scambio di informazioni fiscali senza pesca a strascico. Collaborazione consentita solo se c'è prevedibile rilevanza. Nonostante l'ampliamento della cooperazione amministrativa in materia tributaria, restano vietate per gli Stati le «fishing expeditions», vale a dire le richieste di informazioni generiche e quelle che ben difficilmente saranno attinenti ai profili fiscali dei contribuenti. È quanto prevede il dlgs n. 29/2014, attuativo della direttiva 2011/16/Ue, pubblicato sulla *G.U.* di lunedì (si veda *ItaliaOggi* di ieri).

Il riferimento dell'articolo 1 alla prevedibile pertinenza garantisce uno scambio di informazioni in materia fiscale più ampio possibile, onde evitare che interpretazioni restrittive delle controparti comunitarie possano ostacolare l'effettivo scambio di dati. Le disposizioni ricalcano quanto già deciso a livello Oece nel 2012, quando è stato aggiornato l'articolo 26 del modello di convenzione e il relativo commentario.

In tale occasione è stato specificato che non costituisce fishing expedition una richiesta presentata da uno stato che non sia completa del nome o dell'indirizzo preciso del contribuente sottoposto a controllo, purché l'autorità richiedente fornisca adeguati elementi volti a una sua univoca identificazione. La «foreseeable relevance» sarà ammessa anche con riferimento a un gruppo di soggetti, purché l'istanza sia assistita da una dettagliata descrizione delle fattispecie applicabili.

L'articolo 7 del dlgs detta infatti anche le condizioni e le regole dell'assistenza sulle notifiche. Il servizio di collegamento presso il Dipartimento delle finanze, competente allo scambio di informazioni in materia di tributi locali, si avvarrà del gruppo **Equitalia**. Le notifiche sul territorio nazionale per conto degli stati esteri saranno eseguite secondo le disposizioni dell'articolo 26 del dpr n. 602/1973. L'attività degli agenti della riscossione sarà remunerata in maniera analoga a quanto già stabilito dal dlgs n. 149/2012: il compenso a carico dell'erario sarà quindi pari a 12,81 euro per ciascuna notifica effettuata.

Valerio Stroppa

